

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2895

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCOTTO, RICCIATTI, MELILLA**

Delega al Governo per l'istituzione della patente di guida professionale

*Presentata il 19 febbraio 2015*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La cosiddetta patente a punti se, da un lato, si pone come importante deterrente alla trasgressione delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, dall'altro incide profondamente sulla vita professionale e familiare di quei soggetti che possiamo definire i professionisti della strada.

Infatti, se appare indubitabile che l'utente professionale della strada deve essere particolarmente rispettoso delle disposizioni di legge volte alla regolamentazione della circolazione, è parimenti certo che proprio questa categoria di persone sia statisticamente più soggetta a commettere violazioni: tale constatazione risulta facilmente evidente se solo si voglia compiere un mero calcolo comparativo tra le probabilità di incorrere in infrazioni di chi percorre per lavoro poche migliaia di

chilometri all'anno (per esempio un operaio che ha il proprio posto di lavoro in un'azienda vicina alla propria residenza o agevolmente raggiungibile con mezzi alternativi all'automobile privata) e chi ne percorre decine di migliaia per professione (come per esempio un autotrasportatore, un rappresentante e altri).

Se si soppesano le diverse conseguenze che a seguito di medesime violazioni si ripercuotono sull'utente professionale della strada, ovvero su quell'utente la cui attività professionale e il cui reddito derivano da attività lavorativa svolta mediante l'ausilio di automezzi e con necessità di frequenti spostamenti, si appalesa una discrepanza nell'effetto punitivo della legge.

Nel caso di un utente professionale il ritiro della patente è destinato a incidere non solo sul diritto alla guida di un

automezzo (che potrebbe essere il male minore), ma produce effetti anche sul reddito della persona (nel caso di un autotrasportatore o di un rappresentante il ritiro della patente determina l'impossibilità di lavorare e questo con grave pregiudizio economico dell'azienda e della famiglia del lavoratore interessato) e quindi incide sui diritti fondamentali del cittadino e sui beni della vita garantiti costituzionalmente.

Nel caso di un utente non professionale della strada ovvero di chi ha un'attività lavorativa non collegata strettamente a un utilizzo degli automezzi, il ritiro della patente non inciderà sulla capacità di reddito dell'individuo, in quanto questi ben potrà svolgere il proprio lavoro, seppur con disagio, utilizzando mezzi di trasporto alternativi (bus, treni o altro) sia pubblici che privati.

Discende da tali considerazioni che la sanzione del ritiro della patente produce effetti diversi a seconda dell'attività professionale del soggetto sanzionato e, nei casi in cui lo stesso sia un utente professionale della strada, l'impossibilità per lo stesso di produrre reddito determina disagi a persone terze, non oggetto diretto della sanzione (il nucleo familiare dell'utente professionale o la sua azienda).

Per questo si rende quanto mai opportuno attenuare gli effetti del ritiro del permesso di guidare sugli altri diritti fondamentali del sanzionato e sui diritti delle persone terze, delegando il Governo all'adozione di un decreto legislativo, in applicazione dei principi che le sanzioni

del codice della strada devono avere come obiettivo quello di reprimere comportamenti e situazioni che possano comportare pericolo nella circolazione stradale, evitando che le stesse possano estendere i propri effetti su altri diritti dell'utente o di terzi.

Tale situazione potrebbe essere risolta mediante l'istituzione di una patente professionale, anch'essa a punti, che gli utenti professionali della strada possano richiedere al competente Ministero, dalla quale detrarre i punti di penalità relativi alle violazioni commesse durante l'attività professionale, tenendo quindi distinte le violazioni commesse durante l'attività non lavorativa, che andranno eventualmente a incidere sulla patente ordinaria.

Si rende quindi opportuna l'introduzione nel nostro sistema di alcuni istituti che, lungi dal ridurre il rigore deterrente della patente a punti, evitino che la pressante richiesta di maggiore sicurezza nella circolazione veicolare, il cui raggiungimento dipende da numerose e varie scelte strutturali, sia caricata, in definitiva, sugli utenti professionali attraverso un inasprimento del sistema sanzionatorio.

La patente professionale, senza diminuire l'efficacia deterrente propria della patente a punti, consente di reprimere comportamenti e situazioni da cui derivano pericoli alla circolazione stradale, evitando che l'utente professionale della strada si trovi inutilmente e ingiustamente sovraesposto rispetto ad altri utenti non professionali.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Delega al Governo per l'istituzione della patente di guida professionale).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, un decreto legislativo recante modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato « codice della strada », in conformità ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, al fine di istituire una patente di guida professionale per quegli utenti ai quali la normativa fiscale in vigore consente la totale o parziale detrazione dell'automezzo ai fini delle imposte dirette.

## ART. 2.

*(Principi e criteri direttivi).*

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 è informato agli obiettivi di tutela della sicurezza stradale, in applicazione del principio che le sanzioni del codice della strada devono avere come obiettivo quello di reprimere comportamenti e situazioni che possano comportare pericolo nella circolazione stradale, evitando che le stesse possano estendere i propri effetti su altri diritti fondamentali dell'utente o di terzi, nonché all'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzazione delle sanzioni previste dal nuovo codice della strada con le altre norme legislative e con le norme dell'Unione europea in materia di utilizzo professionale dei mezzi di trasporto;

b) introduzione nel nostro ordinamento di una patente di guida professionale che, senza diminuire l'efficacia deterrente propria della patente a punti, consenta di reprimere comportamenti e situazioni da cui derivi pericolo alla circolazione stradale, evitando che l'utente professionale della strada si trovi inutilmente e ingiustamente sovraesposto rispetto ad altri utenti non professionali;

c) istituzione di una patente di guida professionale a punti che gli utenti professionali della strada possano richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalla quale detrarre i punti di penalità relativi alle violazioni commesse durante l'attività professionale, tenendo quindi distinte le violazioni commesse al di fuori dell'attività lavorativa che incidono solo sulla patente di guida ordinaria;

d) revisione della disciplina per il recupero dei punti nel caso di utenti professionali della strada fino all'assegnazione di ulteriori 200 punti da utilizzare per lo svolgimento della loro attività.

### ART. 3.

*(Parere parlamentare).*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette lo schema del decreto legislativo di cui all'articolo 1 alle Camere, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

2. Ciascuna Commissione di cui al comma 1 del presente articolo esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2.

3. Il Governo, entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri di cui al comma 2, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle competenti Commissioni parla-

mentari, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.

ART. 4.

*(Disposizioni finali).*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

2. Il rilascio della patente di guida professionale è subordinato al versamento di un importo determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0029460\*